CAMERA DEI DEPUTATI N. 6604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUFFINO

Tutela del patrimonio storico e culturale della prima guerra mondiale

Presentata il 30 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Custodire i luoghi della memoria rappresenta da tempo per gli uomini un'esigenza ineluttabile, poiché il passato della vita umana costituisce un patrimonio che non può essere trascurato pena la rottura di un filo che lega l'oggi al passato e che fa comprendere l'oggi grazie agli eventi del passato.

Da questo punto di vista la prima guerra mondiale rappresenta senza dubbio un evento di grande portata storica, sia per la sua nuova drammaticità rispetto agli eventi bellici precedenti, sia perché è stata la prima guerra che ha coinvolto tanti Paesi del mondo occidentale.

Per l'Italia, nazione con appena cinquant'anni di vita, si è trattato di una guerra dura, vissuta con eroismo e dolori infiniti, che hanno lasciato il segno nella memoria e nei cuori delle genti. È stata la guerra di tutti gli italiani, anche se i territori dove è stata combattuta sono stati quelli del nord del Paese.

Molti cimeli, oggetti, armi, lettere, filmati e fotografie si trovano già custoditi in tanti musei. Ma proprio perché la prima guerra mondiale fu combattuta nelle pianure, sulle colline e le montagne, molto di ciò che di essa ci resta non può essere raccolto in un museo tradizionale, trattandosi di luoghi più che di oggetti, che stanno fuori e non dentro, che non possono essere racchiusi in edifici.

La presente proposta di legge si pone quindi principalmente l'obiettivo di tutelare i luoghi degli eventi bellici, dalle trincee ai camminamenti, alle fortificazioni, tracce indimenticabili di una storia che deve essere raccontata a coloro che verranno.

Da qui la definizione di musei territoriali, dai confini incerti ma che in qualche modo possono essere trasformati in spazi fruibili grazie al loro ripristino e alla loro conservazione. Un bene culturale all'aperto, che proprio per questo

non potrà essere tutelato senza una salvaguardia complessiva del territorio, dell'ambito urbanistico nel quale esso si inserisce.

Tra questi beni abbiamo inserito anche i cimiteri di guerra. Essi sono, per la verità, già oggetto della speciale disciplina di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204. Tuttavia tale legge sembra considerare i cimiteri più come sepolcreti che come beni culturali da tutelare ai fini della salvaguardia di un patrimonio di carattere storico. Nel momento in cui, invece, i cimiteri (ma anche le chiesette o le lapidi) vengono assunti come beni culturali, ci sembra opportuno ricomprenderli nella presente proposta di legge, pur prevedendo una norma che integri la tutela qui prevista con le disposizioni della citata legge 9 gennaio 1951, n. 204.

La proposta di legge è costruita tenendo particolarmente presente la nuova struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, così come definita dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Un ruolo centrale è pertanto affidato alle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 368 del 1998, correlandolo con il ruolo delle diverse regioni.

Infine, anche se la proposta di legge considera i beni relativi agli eventi della prima guerra mondiale, ci è sembrato utile prevedere che in futuro qualcosa di analogo possa riguardare i beni relativi agli eventi della seconda guerra mondiale. Perciò abbiamo inserito una norma transitoria che prevede il censimento dei manufatti collegati ad essa, quale possibile presupposto per ulteriori iniziative legislative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, al fine di tutelare, valorizzare e gestire il patrimonio storico e culturale della prima guerra mondiale, nonché di sostenere le attività culturali connesse, sono istituiti i musei territoriali della prima guerra mondiale, di seguito denominati « musei », in ogni regione in cui essa è stata combattuta.

ART. 2.

1. Ai fini della presente legge sono considerati beni da tutelare, valorizzare e gestire:

a) i forti e le fortificazioni;

b) le gallerie ed i camminamenti;

c) le trincee;

d) i cimiteri di guerra;

e) ogni altro manufatto avente diretta connessione con le operazioni militari e gli eventi della prima guerra mondiale.

ART. 3.

1. Ai fini della presente legge sono considerate attività culturali promozionali i seguenti servizi:

a) il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e contributi cinematografici, audiovisivi ed informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzione di beni culturali;

b) la gestione dei punti di vendita e di utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni;

c) i servizi di accoglienza, informazione, guida ed assistenza didattica;

d) i servizi di vigilanza;

e) l'organizzazione delle mostre e delle iniziative promozionali;

f) le iniziative divulgative della storia della prima guerra mondiale;

g) i servizi di restauro, manutenzione e ripristino dei beni.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 24 marzo 1997, n. 139, qualora risulti finanziariamente conveniente, presso i musei i servizi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidati in concessione a soggetti privati, enti pubblici economici, a fondazioni culturali e bancarie, a società e consorzi costituiti a tale fine ed a cooperative regolarmente costituite qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione interessata.

3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo è regolata dalle norme del regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 24 marzo 1997, n. 139.

ART. 4.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, sentiti il Consiglio per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, recante norme per la definizione degli indirizzi e degli obiettivi generali della presente legge, nonché per l'individuazione dei territori interessati.

ART. 5.

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, presso ogni soprintendenza regionale di cui al

medesimo articolo è costituito un comitato tecnico-scientifico, composto da otto membri, di cui quattro rappresentanti della regione, scelti eventualmente anche tra i membri della commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e quattro esperti designati dal soprintendente.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal soprintendente regionale, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato.

3. Il soprintendente regionale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 4, di intesa con il comitato di cui al comma 1, provvede:

a) alla programmazione triennale degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 6, comma 1;

b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi, degli interventi e delle spese programmati ai sensi dell'articolo 4, riferendo agli organi centrali;

c) all'analisi e al dimensionamento delle esigenze funzionali dei musei in relazione alle risorse finanziarie ed umane.

4. Il soprintendente regionale è delegato a rappresentare il Ministro per i beni e le attività culturali per quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

ART. 6.

1. Sulla base della programmazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a),* il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, approva il programma triennale degli interventi attribuendo alle regioni interessate la gestione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei musei, delle situa-

zioni esistenti e degli accordi eventualmente stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, le regioni hanno facoltà di delegare la gestione degli interventi alle province o ai comuni singoli o associati.

3. Le regioni e gli enti locali possono avvalersi, per la gestione degli interventi ai sensi del comma 1, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni combattentistiche o d'arma.

ART. 7.

1. Le regioni possono concordare tra di loro e, previo assenso delle Autorità governative, con i Paesi confinanti, progetti di completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 nelle zone direttamente interessate dalla guerra, destinando a tale scopo ulteriori finanziamenti.

2. Le regioni, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, hanno facoltà di emanare, sulla base dei rispettivi statuti, norme integrative alle disposizioni della presente legge, anche al fine di armonizzare le disposizioni alle diverse legislazioni regionali vigenti nei settori urbanistico, ambientale e paesaggistico, e nei settori della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno quindicennale in misura non superiore a lire un miliardo e 500 milioni a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire un miliardo e 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, di concerto con il Ministro della difesa, un decreto recante norme per il coordinamento della presente legge con le disposizioni della legge 9 gennaio 1951, n. 204.

2. I soprintendenti regionali sono autorizzati a compiere un censimento nazionale dei manufatti, relativi ad eventi bellici della seconda guerra mondiale, sui quali porre eventuali vincoli di tutela storica e monumentale.

DDL13-6604
Lire 500